

## IL BRACCIALETTO ELETTRONICO QUESTO SCONOSCIUTO

FRANCESCO GIANFROTTA\*

SOMMARIO: 1. Una storia non proprio semplice. – 2. La fase di studio e di riflessione: tra prudenze e riserve “di principio”, mentre cresce l’interesse dei privati. – 3. Nasce il braccialetto elettronico. Il “modello” italiano: cambiano codice di procedura penale e ordinamento penitenziario. Ma il percorso è in salita. – 4. L’esperienza applicativa: il passato il presente e le speranze per il futuro.

**Abstract** — *L’introduzione nel nostro ordinamento di norme che consentano l’impiego del braccialetto elettronico, risalente al 2000, non pare essere stata preceduta ed accompagnata da consapevolezza adeguata e diffusa della sua almeno potenziale utilità. La lettura di documenti ufficiali fa emergere l’interesse che, all’epoca, il Ministero della Giustizia aveva per l’esperienza di altri Stati e ordinamenti, ma anche le incertezze rispetto alla prospettiva di una loro “importazione” nel nostro sistema di regole penitenziarie.*

*Il legislatore del 2000, con l’introduzione dell’art. 271-bis nel codice processuale e la modifica dell’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario, perseguiva un obiettivo di rafforzamento della sicurezza, prevedendo il controllo elettronico a distanza dei soggetti che, posti agli arresti domiciliari e in detenzione domiciliare, non dessero – evidentemente – adeguate garanzie di rispetto delle prescrizioni connaturate agli istituti processuali e penitenziari applicati nei loro confronti. Il braccialetto elettronico “nostrano”, dunque, differiva da quello applicato altrove, sia perché utilizzabile anche nei confronti di soggetti imputati, sia perché aveva finalità differenti da esso.*

*In ogni caso, la sua introduzione nell’ordinamento non rispondeva a forti sollecitazioni provenienti dagli operatori, che intendessero, in tal modo, superare criticità manifestatesi nell’esperienza applicativa di istituti già presenti nell’ordinamento processuale ed in quello penitenziario.*

---

\* Presidente della Sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare - Tribunale di Torino.

*Forse in ciò va cercata la ragione più profonda del suo scarso impiego non solo nel decennio successivo alla entrata in vigore della legge che ne consentì l'applicazione ma ancora nell'attualità, nonostante – quest'ultima – sia caratterizzata dall'emergenza del sovraffollamento negli istituti di pena, che esso potrebbe concorrere ad attenuare.*

## **1. Una storia non proprio semplice.**

Curiosa la storia del braccialetto elettronico.

Non è chiaro – almeno ai più: non solo tra i comuni cittadini, ma anche in altri ambienti, nei quali pure di esso si discute – chi siano coloro che, in Italia<sup>1</sup>, lo hanno *messo al mondo*, facendone oggetto di studio e di dibattito, prodromici – entrambi – all'introduzione nell'ordinamento processuale-penale e penitenziario di norme che ne consentano l'impiego. Forse, cercando tra documenti ufficiali<sup>2</sup>, si possono ricostruire i primi passi che – nello studio comparatistico – esso compiva, circondato da aspettative contraddittorie e, comunque, grandi incertezze: a riprova del fatto che chiarezza di idee sugli obiettivi che con esso si intendevano realizzare, oppure anche solo avvicinare, non ve ne era molta. Per più di un decennio, ha vissuto nella marginalità, conseguenza di un disinteresse generale, protrattosi pur dopo che ne era stata prevista l'applicazione nel processo penale e in fase di esecuzione di sentenze di condanna irrevocabili. Oggi, esso vive – per ragioni che si espliciteranno oltre – una fase di rinnovato interesse, cui, tuttavia, non fa ancora da riscontro una crescita del numero delle applicazioni che possa dirsi significativa.

## **2. La fase di studio e di riflessione: tra prudenze e riserve “di principio”, mentre cresce l'interesse dei privati.**

Conviene, allora, procedere con ordine, partendo dall'ultimo decennio del secolo scorso.

Nel 1998 il tema era oggetto di attenzione nell'ambito dell'Ufficio detenuti e trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione

<sup>1</sup> All'estero, la genesi del braccialetto elettronico, come si vedrà, è più chiara.

<sup>2</sup> Il presente contributo non sarebbe stato possibile senza la disponibilità del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che ha consentito all'autore di prendere visione di documentazione ufficiale e di pubblicarne stralci. Ad esso – e, in particolare, alla dott.ssa Roberta Palmisano e all'impareggiabile ispettore Domenico Roscia – va il più sincero e sentito ringraziamento.

zione penitenziaria del Ministero della Giustizia. La competenza di tale ufficio includeva, all'epoca, anche il settore delle misure alternative alla detenzione (poi ridefinito più correttamente dell'esecuzione penale esterna). Le sedi internazionali alle quali l'ufficio partecipava<sup>3</sup> vedevano un interessante confronto tra esperienze di Stati europei diversi che presentavano, peraltro, un elemento in comune. Il braccialetto elettronico era già applicato, oppure se ne stava considerando l'introduzione – nei diversi ordinamenti – nel quadro dell'istituto della *probation*. Le situazioni alle quali esso avrebbe potuto riferirsi erano, perciò, tutte proprie di soggetti condannati (e per reati non gravi) e rimaneva agevole individuare la decarcerizzazione quale obiettivo – unico oppure principale – con esso perseguito. Tipica la situazione svedese. Già dal 1994, una legge aveva reso possibile, in quel Paese (*rectius*: nei distretti della Svezia in cui era applicata la *probation*), quale alternativa alla carcerazione breve (non più di due mesi di pena detentiva), una sorta di *libertà vigilata*, con sorveglianza elettronica, e "gestione" dell'istituto da parte di un *probation officer*, ausiliario della giustizia con funzioni di assistente sociale e di agente di polizia. All'istituto si accedeva presentando una domanda, il cui esito positivo dipendeva dalla valutazione della sussistenza di condizioni, quali il possesso di un alloggio idoneo, dotato di elettricità e di apparecchio telefonico funzionante, il consenso scritto dei conviventi dell'interessato, l'adesione del condannato ad un programma, comprensivo di lavoro e/o studio. Interessante osservare che il condannato si impegnava al pagamento di una somma di 50 corone (pari a circa 6 dollari statunitensi) al giorno, salvo esonero in circostanze particolari, oltre che – ovviamente – a non fare uso di alcool e di droga. I casi di cattiva condotta comportavano, in base alla gravità della infrazione, conseguenze diverse, che potevano andare dall'ammonimento alla revoca della misura, cui seguiva l'espiazione in carcere della rimanente parte della condanna.

Una importante differenza tra il sistema svedese e quello inglese era costituita dal ruolo della giurisdizione: assente nel primo (salvo che nei casi di organo chiamato a decidere sugli eventuali reclami), in conseguenza della natura esclusivamente amministrativa della espiazione delle pene; presente nel secondo, essendo competente il giudice a dare l'ordine di *curfew*, eventual-

---

<sup>3</sup> Cfr. la relazione, per il Direttore Generale del DAP, sullo svolgimento ed esito della Conferenza europea della *probation* e sul seminario sul controllo elettronico a distanza (*electronic monitoring*), Egmond an Zee, Olanda, 15-18 ottobre 1998.

mente unito a misure trattamentali a cura del servizio di *probation*, sulla cui regolarità di esecuzione era prevista la verifica da parte di istituti di vigilanza privata, fornitori anche degli strumenti tecnici necessari alla realizzazione del controllo a distanza. Anche in Inghilterra l'accesso a tale istituto era previsto per i soli condannati a pene detentive brevi (entro i sei mesi).

Non mancavano incertezze in altri Paesi europei: nello stesso Regno Unito (Scozia e Repubblica d'Irlanda), ma anche in Germania, le preoccupazioni circa il risultato di possibile ineffettività della pena costituiva un freno alla sperimentazione. Ma, sempre in Germania, a queste si aggiungevano preoccupazioni di segno tutt'altro che diverso, che avevano riguardo alla tutela della dignità della persona, oltre che ad un possibile incremento – nell'ambito dei servizi di *probation* – delle attività di controllo a scapito di quelle volte a favorire il progressivo reinserimento sociale del condannato.

Più "strutturata", verosimilmente perché accompagnata da maggiore convinzione, appariva l'esperienza olandese. Elementi che la accomunavano a quelle di altri Paesi erano: il riferimento alle pene detentive brevi (non oltre i sei mesi); l'affidamento della sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni ad un ufficio corrispondente (salvo che nella sua natura privatistica) ai Centri di servizio sociale per adulti allora previsti dal nostro ordinamento penitenziario; lo svolgimento del controllo elettronico appaltato a ditte private. Significativo il fatto che l'accesso era consentito anche ai soggetti che dovessero scontare l'ultima parte della (maggiore) pena inflitta.

La lettura degli atti – dell'epoca – dell'Amministrazione penitenziaria consente di cogliere il prudente favore verso la possibile introduzione del braccialetto elettronico (cosiddetto "EM", *electronic monitoring*) nel nostro ordinamento, se è vero che ci si preoccupava dei possibili fenomeni di rigetto che, di certo, si sarebbero registrati nell'opinione pubblica in presenza di casi di fallimento nella applicazione, da ricondursi ad una possibile estensione di essa a categorie di soggetti che non avrebbero dovuto essere ammessi alla fruizione. Per contro, si sottolineava "l'utilità civile, economica, trattamentale dell'EM" e, comunque, la necessità di una "attentissima preparazione del personale addetto ai controlli ed alla sorveglianza", oltre che della "relazione con un intero contesto familiare"<sup>4</sup>.

Negli anni successivi, l'attenzione dell'Amministrazione penitenziaria si focalizzava sull'approfondimento degli aspetti tecnici dei sistemi di monitoraggio elettronico già esistenti e "presen-

<sup>4</sup> Cfr. relazione cit.

tati" da ditte private (a riprova della conoscenza, all'esterno dell'Amministrazione, dell'interesse di essa per l'introduzione nell'ordinamento della possibilità della loro applicazione), mentre proseguiva il confronto con le esperienze di altri Paesi (la Confederazione Elvetica).

Non mancavano, tuttavia, nella società civile ed in altre istituzioni, perplessità o esplicite opposizioni.

Il Garante per la protezione dei dati personali sottolineava<sup>5</sup> la necessità di *"individuare con precisione... la base normativa del provvedimento di adozione del 'braccialetto', anche per la fase sperimentale"*, trattandosi di *"nuova misura incidente sulla libertà personale"*, ed altresì di *"una compiuta disciplina delle modalità di raccolta e di utilizzazione dei dati secondo i criteri generali indicati dall'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche per quanto riguarda le finalità e la durata della conservazione"*, non ritenendo – a tal fine – sufficiente il consenso dell'interessato. Raccomandava, inoltre, di valutare anche la *"disciplina sulla sicurezza dei dati (art. 15 della legge citata e d.P.R. n. 315/1999) e l'applicabilità dell'art. 17.1 della legge citata, dove si stabilisce che <nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato>"*. La Conferenza nazionale Volontariato Giustizia<sup>6</sup>, preso atto del contenuto del decreto-legge governativo del quale si dirà oltre, optava per una drastica stroncatura del braccialetto elettronico, interpretandolo come espressione di *"culture d'oltre oceano... a dir poco discriminanti nella modalità <occhio per occhio, dente per dente>"*, *"in contrasto con l'elemento fondante del trattamento carcerario e delle misure alternative, che è quello della messa alla prova attraverso una concessione di fiducia alla persona, per un percorso di recupero dei valori persi assieme al senso della legalità che sono alla base della commissione del reato"*. Aggiungeva, infine, la nota indirizzata al Presidente della Commissione Giustizia del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Giustizia, che non bastavano a giustificare il ricorso al braccialetto elettronico le *"oggettive necessità di ridurre la presenza della popolazione detenuta nelle carceri per imboccare scorciatoie che calpestano la dignità delle persone, siano esse imputate o condannate, e il rispetto umano stesso che passa in secondo ordine"*.

Conviene, tuttavia, non trascurare il fatto che gli anni 1998-2001 si caratterizzarono per una fase di – almeno relativa – insta-

<sup>5</sup> Cfr. la nota del 14-2-2000, indirizzata al Ministro della Giustizia.

<sup>6</sup> Cfr. la nota in data 14-12-2000.

bilità politica, con dimissioni dei governi in carica prima della fine della legislatura, giunta alla scadenza “naturale” nella prima metà del 2001. In quel periodo, il tema della sicurezza agitava il dibattito politico e la domanda di maggiore sicurezza si esprimeva, forte e a volte semplificata, sui *media* (carta stampata e *talk show* televisivi), risolvendosi in polemiche su un asserito buonismo di magistrati e Amministrazione penitenziaria, ritenuto causa di comportamenti recidivanti diffusi. Contro tali inconvenienti, settori vasti dell’opinione pubblica e del mondo politico auspicavano maggiori controlli, quando non più estesa carcerazione.

### **3. Nasce il braccialetto elettronico. Il “modello” italiano: cambiano codice di procedura penale e ordinamento penitenziario. Ma il percorso è in salita.**

In tale contesto, venne introdotto nel codice di procedura penale, con il decreto legge n. 341 del 24-11-2000, convertito, con modificazioni, nella legge 19-1-2001, n. 4, l’art. 275-*bis* cpp. Esso, inopinatamente, introduceva il braccialetto elettronico come strumento applicabile, con il loro consenso, ai soggetti indagati o imputati, dunque a coloro per i quali la restrizione della libertà personale – nella forma degli arresti domiciliari – fosse intervenuta come misura cautelare, e perciò prima della irrevocabilità della condanna. Le situazioni prese in considerazione dal legislatore, pertanto, andavano al di là delle esperienze di Paesi stranieri conosciute e valutate negli anni precedenti, all’esito delle occasioni del confronto sviluppatosi, a livello istituzionale, in accreditate sedi internazionali. La novità era, invero, estesa alla fase della esecuzione della pena, riguardando anche l’istituto della detenzione domiciliare, di cui all’art. 47-*ter* dell’ordinamento penitenziario, con un espresso richiamo al testo del nuovo art. 275-*bis* cpp. Ciò che, in ogni caso, rileva è che il decreto-legge citato aveva come titolo “*Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia*” e, nella premessa, faceva riferimento ad una serie di “*emergenze*” manifestatesi quali conseguenza della applicazione di norme processuali in vigore ai soggetti accusati o condannati per gravi reati, dando – con ciò – il segno dell’obiettivo politico perseguito dal governo in carica nell’emanare il provvedimento. Tra tali “*emergenze*”, tuttavia, l’esigenza del controllo elettronico a distanza non figurava né nei riguardi dei soggetti indagati o giudicabili, né nei confronti dei soggetti condannati. In sostanza. L’emanazione delle norme sul braccialetto elettronico

avveniva nel contesto di disposizioni univocamente orientate – nel loro insieme – ad accentuare il rigore della risposta giudiziaria ad alcuni tra i reati più gravi previsti dall'ordinamento. Essa non riscontrava una esplicita sollecitazione né degli operatori della giustizia, né degli operatori penitenziari. La documentazione che si è avuto modo di consultare, anzi, non dà atto che questi ultimi avessero esplicitamente e formalmente avanzato proposte in tal senso, e neppure che fosse – da ultimo – proseguita la fase di studio delle esperienze straniere con l'interesse e l'intensità degli anni precedenti. E tuttavia le norme andavano oltre i risultati del confronto sviluppatosi nelle sedi internazionali, posto che il controllo elettronico a distanza non era previsto come possibile solo nei riguardi dei soggetti condannati in via definitiva ed in regime di detenzione domiciliare, ma esteso anche agli indagati, imputati e condannati in via non definitiva. In tal modo il legislatore, convertendo in legge il decreto-legge del governo, risolse con un colpo solo un problema postosi all'attenzione dei "tecnici" del Ministero: del bracciale elettronico, in Italia, si sarebbero occupati (nel senso che lo avrebbero disposto) i giudici; i giudici che procedevano, nella fase di cognizione; i tribunali di sorveglianza, dopo la condanna definitiva. Dunque, prevalse una impostazione tutt'affatto diversa da quella affermata nei Paesi i cui ordinamenti conoscevano l'istituto del controllo elettronico a distanza: all'estero, la misura era di competenza dell'autorità amministrativa; in Italia, pur dopo che tale eventualità era stata presa in considerazione in termini di ipotesi normativa nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria (ad esempio, prevedendone l'applicazione in aggiunta ad istituti quali la semilibertà, oppure l'affidamento in prova al servizio sociale, oppure la detenzione domiciliare o l'ammissione al lavoro esterno, e comunque sempre con il consenso dell'interessato), la competenza fu affidata all'Autorità giudiziaria.

E tuttavia, la consultazione della documentazione ufficiale e la conoscenza dei testi normativi dimostrano che i primi passi del bracciale elettronico furono tutt'altro che "spediti". Entrato a far parte del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, esso non avrebbe mai potuto, in concreto, funzionare in assenza di un decreto ministeriale. Quest'ultimo, per vero, non si fece attendere. Emanato a firma dei ministri dell'Interno e della Giustizia il 2-2-2001 e pubblicato sulla G.U. del 15-2-2001, con il relativo allegato, esso determinava le *"Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art.*

275-bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354".

L'Ufficio Affari generali e legislativi della Direzione Generale degli Affari penali del Ministero della Giustizia, il 9-4-01, emanò – a sua volta – una circolare, indirizzata alle Autorità giudiziarie, interessante per alcune indicazioni in essa contenute. Tra queste, si indicavano le Questure, i Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza quali organi ai quali gli uffici giudiziari avrebbero potuto rivolgersi *“per le necessarie verifiche”* a termini dell'art. 275-bis cpp, con concentrazione della strumentazione nelle sedi di Milano, Torino, Roma, Napoli e Catania, ove si era anche proceduto alla formazione del personale. Limitato, comunque, il numero dei dispositivi già disponibili: 34 per la Polizia di Stato, 34 per l'Arma dei Carabinieri, 7 per la Guardia di Finanza, il che induceva il Ministero a suggerire di limitare le applicazioni ai casi di *“misure restrittive... da eseguirsi nel territorio delle cinque province menzionate”*. Non brevi, in termini di giorni, i tempi tecnici entro i quali le applicazioni sarebbero state, di fatto, possibili, per la necessaria *“predisposizione della linea telefonica (...) da parte della Telecom, predisposizione che richiede un tempo massimo di cinque-otto giorni per la generalità delle ipotesi, e che può arrivare a venti giorni in casi particolari. Un ulteriore allungamento dei tempi è prevedibile per i casi in cui non sia presente né predisposta una linea telefonica ISDN”*. Limitato anche il numero massimo delle attivazioni possibili nell'arco della stessa giornata: non più di cinque. Il tutto recepiva l'esito di riunioni svoltesi tra rappresentanti dei diversi Ministeri interessati e delle Forze di Polizia, nel corso delle quali era stato fatto *“il punto”* degli aspetti tecnico-pratici della esecuzione del nuovo istituto.

#### **4. L'esperienza applicativa: il passato il presente e le speranze per il futuro.**

Non è dato sapere il numero delle applicazioni dei braccialletti elettronici la cui applicazione fu disposta dai giudici del nostro Paese nei primi mesi ed anni dopo l'entrata in vigore dell'art. 275-bis cpp e la modifica dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario. Di certo il numero fu assai limitato, se è vero che nel 2010 l'Ufficio studi del DAP ne dava atto<sup>7</sup>, riconducendo la pressoché nulla applicazione della riforma adottata alla *“comples-*

<sup>7</sup> Cfr. nota 29-10-2010.

sità gestionale ed organizzativa del relativo monitoraggio", mai del tutto superate.

In modo del tutto imprevisto, di recente si sono, invece, registrati casi di applicazioni dell'art. 275-bis cpp da parte di singoli giudici per le indagini preliminari. Va subito sottolineato che non consta di difficoltà nel procacciamento delle apparecchiature, né di difficoltà di "gestione" delle misure degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disposte.

La ripresa di "interesse" e la nuova serie di ordinanze applicative dovrebbe essere avvenuta – salvo errori, sempre possibili, in assenza di dati ufficiali – nel corso del 2012. L'iniziativa è stata del giudice per le indagini preliminari di Roma. La notizia, giunta in modo del tutto informale al Tribunale di Torino, ha stimolato l'interesse dei giudici per le indagini preliminari di quest'ultima città. Compiute – da parte della Procura della Repubblica e della sezione gip/gup del Tribunale – le necessarie verifiche con le Forze di Polizia in sede e con la Direzione della locale Casa circondariale, si è accertato che esperienze locali di precedenti applicazioni mancavano del tutto. Il tavolo immediatamente costituitosi ha compiuto una ricognizione completa delle possibili problematiche di esecuzione delle ordinanze applicative, soprattutto per le implicazioni organizzative, connesse all'esigenza di coordinare l'intervento di enti ed uffici diversi. Contemporaneamente, i giudici della sezione attivatasi hanno discusso, in riunioni di ufficio, delle situazioni astrattamente suscettibili di applicazione dell'art. 275-bis cpp. In tal modo è emersa la convinzione che la norma può operare quale utile strumento per graduare, nel processo di cognizione, la cautela ritenuta necessaria: escludendo quella massima, assicurata dalla restrizione carceraria, ma rinforzando quella domiciliare, che – in tal modo – trova più estese possibilità di applicazione. Dunque, il controllo elettronico a distanza, applicato a soggetti posti agli arresti domiciliari, può realizzare utili risultati in termini di decarcerizzazione. Per altro verso, la sottoposizione a controllo, implicando la immediatezza della relativa notizia, può operare da disincentivo rispetto all'eventuale violazione delle prescrizioni imposte con la misura applicata.

Non sono emerse, invece, nella discussione tra i giudici, riserve di principio rispetto all'istituto del braccialetto elettronico. È un segno dei tempi. L'approccio pragmatico ai problemi, evidentemente, prevale su quello ideologico (che aveva avuto voce nella fase di studio, come si è detto sopra): il che non è indice di preoccupante smarrimento delle idealità, giacché porsi l'obiettivo di applicare la massima delle cautele come *extrema ratio* e, in tal modo, concorrere ad alleggerire la pressione del sovraffollamento

sugli istituti penitenziari non è, di certo, significativo di indifferenza ai valori (e, in particolare, a quelli che si esprimono nelle norme processuali delle quali il giudice deve fare corretta applicazione); tutt'altro.

Al presente contributo sarà allegato il testo dei documenti con i quali si sono disciplinate le modalità operative dell'istituto del braccialetto elettronico da parte dei giudici della sezione gip/gup del Tribunale di Torino. L'interesse per questa iniziativa pare forte. Da parte di altri uffici giudiziari è venuta la richiesta di notizie e di copia dei documenti qui resi noti (tra questi, un "modello" di ordinanza applicativa). Riviste accreditate<sup>8</sup> riportano contributi che, nel diffondere la notizia dell'esperienza, si preoccupano di illustrarne la filosofia e l'impegno che ha preceduto la stesura del protocollo operativo. Da ultimo, si deve registrare il rinnovato interesse del legislatore. La legge sulla *violenza di genere* (la n. 119/2013, che ha convertito il decreto legge n. 93/2013) ha ampliato le possibilità di applicazione del braccialetto elettronico, estendendole ai casi di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282-*bis* cpp. È di questi giorni la notizia di una possibile modifica delle norme che disciplinano l'istituto, proposta dal Ministro della Giustizia, volta a rendere più estesa la sua applicazione attraverso l'impegno ad una più puntuale motivazione dei casi di non applicazione dello strumento di controllo elettronico a distanza.

A onor del vero, tuttavia, i casi di provvedimenti ex art. 275-*bis* cpp continuano ad essere numericamente limitati. È ancora troppo presto, probabilmente, per tentare analisi serie sulle ragioni di tali modesti risultati, pure in assenza di fallimenti nell'applicazione. È possibile che la maggioranza dei giudici non abbia percepito fino in fondo le potenzialità di un istituto processuale, accompagnato inizialmente da una discussione che tradiva, rispetto ad esso, aspettative del tutto fuori luogo, ed oggi riproposto in un contesto – di problemi, di dibattito e di obiettivi – del tutto diverso. Tutto ciò, peraltro, se per un verso deve far riflettere su quanto nuoccia, sempre, una discussione semplificata su questioni complesse, non deve – peraltro – far deflettere rispetto alla prosecuzione di una esperienza che pare possa essere più utile che inutile e, comunque, per nulla dannosa. Non basta?

Torino, 16-12-2013

---

<sup>8</sup> Cfr. BASSI e VON BORRIES, *Il braccialetto elettronico: un dispositivo dimenticato*, su *Questione Giustizia* on line, interessante anche per le notizie sul numero delle applicazioni: 55, da parte di 8 uffici giudiziari.

Allegato 1

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
E DELL' UDIENZA PRELIMINARE

Torino, 28-6-13

Al Sig. Questore di  
TORINO

Al Sig. Comandante Prov.le  
dei Carabinieri di  
TORINO

Al Sig. Comandante Prov.le  
della Guardia di Finanza di  
TORINO

Al Sig. Direttore della Casa circ.le  
Lorusso e Cutugno  
TORINO

*E, per conoscenza*

Al Sig. Comandante  
della Polizia Municipale di  
TORINO

Al Sig. Presidente del Tribunale  
Sede

Al Sig. Procuratore della Repubblica  
Sede

OGGETTO: *Esecuzione delle ordinanze ex art. 275-bis cpp.*

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, all'esito delle riunioni svolte con dirigenti ed Ufficiali appartenenti alle Forze di Polizia in indirizzo ed all'Amm.ne penitenziaria, nonché col Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino – dr. Borgna –, mi pregio comunicare alle SS.LL. le procedure che i giudici ed il personale amministrativo di questa sezione seguiranno nell'emanazione ed esecuzione delle ordinanze applicative della misura cautelare degli arresti domiciliari, accompagnata da prescrizione di "procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici" (c.d. "braccialetti elettronici").

Mi riservo di inviare analogo informativa alla società Telecom (peraltro già informata per le vie brevi) per quanto di interesse e competenza della medesima. Allego modulistica utile per gli adempimenti di rispettiva competenza<sup>9</sup>, nonché elenco dei recapiti telefonici dei giudici della sezione.

<sup>9</sup> Trattasi di modulistica acquisita per il tramite della Procura della Repubblica, in sede, nella fase di preparazione delle riunioni svolte.

Prego le SS.LL. di voler disporre la trasmissione allo scrivente di prospetto riepilogativo dell'articolazione territoriale aggiornata degli uffici di Polizia Giudiziaria dipendenti, completa dei recapiti telefonici e di posta elettronica certificata. Nell'esprimere il mio ringraziamento per l'utile collaborazione ricevuta, porgo i migliori saluti.

Il Presidente  
FRANCESCO GIANFROTTA

All.: vari

\* \* \*

*Allegato 2*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

ESECUZIONE DELLE ORDINANZE CAUTELARI EX ART. 275-BIS CPP  
(c.d. "braccialetto elettronico")

MODALITÀ OPERATIVE

- 1) *Le ordinanze applicative degli arresti domiciliari ex art. 275-bis cpp saranno emesse unicamente nei confronti di soggetti già ristretti in carcere.* Di regola, il giudice ne disporrà l'esecuzione entro il quarto giorno dalla data del deposito. Si terrà conto, inoltre, dell'eventualità che esso venga a cadere in un giorno festivo (anche diverso dalla domenica), oppure prefestivo, per i problemi organizzativi che potrebbero presentarsi in tali giorni, soprattutto per l'intervento del personale Telecom (ma, in generale, per la diffusione della settimana corta, quale modulo di organizzazione del lavoro, ormai anche negli uffici pubblici). In tali casi, sarà posticipato l'inizio dell'esecuzione della misura al primo giorno lavorativo successivo.
- 2) In ossequio a quanto si legge ai commi 1 e 2 dell'art. 275-bis cpp, l'effettiva applicazione della misura così disposta dovrà essere preceduta dalla *manifestazione del consenso da parte dell'interessato*. Provvederà alla ricezione di esso la Polizia penitenziaria in servizio nell'istituto ove la persona si troverà ristretta, redigendo apposito verbale, che sarà immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa ed all'ufficio di Polizia giudiziaria indicato nel citato provvedimento come delegato allo svolgimento dei controlli di cui all'art. 284.4 cpp.
- 3) Per i controlli specificati sub 2 saranno delegati:
  - a) in linea di principio, l'ufficio di Polizia giudiziaria facente parte della forza di polizia che ha tratto in arresto la persona destinataria del provvedi-

- mento da eseguire, territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta;
- b) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Polizia municipale di Torino che saranno posti agli arresti domiciliari in questa città, il Commissariato della Polizia di Stato territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta;
  - c) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Guardia di Finanza che saranno posti agli arresti domiciliari in Torino, la Guardia di Finanza di Torino;
  - d) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Polizia di Stato che saranno posti agli arresti domiciliari nei territori delle città di Rivoli e Ivrea, i Commissariati della Polizia di Stato dell'una o dell'altra città;
  - e) in tutti gli altri casi, la stazione dei Carabinieri territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta.
- 4) L'ufficio di Polizia giudiziaria indicato sub 2 e 3, avuta notizia dell'avvenuta manifestazione del consenso all'applicazione del c.d. "braccialetto elettronico" da parte dell'interessato, provvederà alla più sollecita *verifica della idoneità del luogo* di svolgimento della misura disposta dal giudice, comunicandone immediatamente l'esito all'istituto in cui la persona trovasi ristretta ed al giudice medesimo.
- 5) In caso di esito positivo della verifica indicata sub 4, il medesimo ufficio di Polizia giudiziaria coordinerà le *operazioni necessarie per dare corso all'effettivo svolgimento della misura*, e pertanto:
- a) assumerà tutte le iniziative necessarie per avere, nel minore tempo possibile, la materiale disponibilità, in sede, dell'apparecchiatura da applicare alla persona;
  - b) terrà i necessari collegamenti con il Nucleo Traduzioni della Polizia penitenziaria presente nell'istituto ove trovasi ristretto l'interessato e con la società Telecom: ciò al fine di rendere possibile la traduzione di quest'ultimo nel luogo in cui dovrà essere svolta la misura, il cui effettivo inizio seguirà l'applicazione dell'apparecchiatura e l'esito positivo del suo collaudo ad opera di personale dipendente della società Telecom;
  - c) informerà il giudice di quanto specificato sub 5/b.
- 6) Qualora difetti il consenso dell'interessato all'applicazione dell'apparecchiatura, ed altresì nel caso di esito negativo della verifica indicata sub 4, l'ordinanza emessa ex art. 275-bis cpp (in sostituzione della custodia cautelare in carcere, come già precisato sub 1) non avrà esecuzione, non ricorrendo le condizioni alla cui presenza l'esecuzione è stata subordinata dal giudice. *L'inizio effettivo dell'esecuzione della misura* disposta ex art. 275-bis cpp potrà avvenire solo all'esito positivo del collaudo indicato sub 5/b.
- 7) Il giudice che ha emesso l'ordinanza sarà informato, con nota ufficiale, di tutte le *notizie inerenti lo svolgimento della misura come sopra applicata*. In caso di ritenuta trasgressione delle prescrizioni imposte con l'ordinanza applicativa, la Polizia giudiziaria procederà come di regola e secondo le prassi ordinarie.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**E DELL' UDIENZA PRELIMINARE**

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Letta l'istanza di sostituzione della misura coercitiva con gli arresti domiciliari presentata nell'interesse di

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ detenuto in custodia cautelare presso la casa circondariale di \_\_\_\_\_ difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Torino

V I S T O

il parere del pubblico ministero \_\_\_\_\_ favorevole/contrario all'accoglimento dell'istanza;

R I L E V A T O

– che  
– che, allo scopo di fare fronte in modo adeguato ai *pericula libertatis* sussistenti nella specie e di scongiurare ulteriori violazioni della misura domiciliare, appare necessario applicare nei confronti dell'indagato il braccialetto elettronico a norma dell'art. 275-bis c.p.p. e D.M. 2 febbraio 2001, *subordinatamente alla manifestazione del consenso da parte dello stesso, da raccogliere a cura della Polizia penitenziaria*; in caso di diniego dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico, sarà mantenuta la misura della custodia in carcere; la Polizia penitenziaria dovrà immediatamente trasmettere copia della dichiarazione di consenso o di dissenso dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico a questo giudice, al pubblico ministero ed al Commissariato della Polizia di Stato / Caserma della G.d.F. di \_\_\_\_\_ / Stazione dei Carabinieri territorialmente competente per i controlli; l'ufficiale o l'agente di polizia incaricato di eseguire l'ordinanza dovrà dare immediata comunicazione a questo giudice dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica;

P. Q. M.

in accoglimento dell'istanza,

S O S T I T U I S C E

nei confronti dell'indagato summenzionato la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di \_\_\_\_\_ sita in Torino, via \_\_\_\_\_;

D I S P O N E

**che nei confronti dell'indagato summenzionato sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell'art. 275-bis c.p.p. subordinatamente all'acquisi-**

*zione del consenso dello stesso a cura della Polizia penitenziaria; in caso di diniego all'applicazione del braccialetto elettronico, sarà mantenuta la custodia in carcere;*

DISPONE

che la Polizia penitenziaria trasmetta immediatamente copia della dichiarazione di consenso o di dissenso dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico a questo giudice, al pubblico ministero ed al Commissariato della Polizia di Stato/alla Stazione dei Carabinieri/alla Caserma della G.d.F. di \_\_\_\_\_, territorialmente competente per i controlli;

DISPONE

**che la presente ordinanza di sostituzione della misura sia eseguita**, *previo acquisizione del consenso dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico, entro il \_\_\_\_\_;*

IMPONE

all'indagato il divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari se non dietro autorizzazione della A.G. competente, avvisandolo, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, che la misura potrà essere sostituita con la custodia in carcere;

AVVISA

l'indagato che ha accettato l'applicazione del braccialetto elettronico che è tenuto a agevolare le procedure di relativa installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo; *nel caso in cui si rifiuti di applicare il braccialetto elettronico, sarà ripristinata la custodia in carcere;*

DISPONE

*la traduzione dell'indagato presso il luogo degli arresti domiciliari con scorta a cura della Polizia penitenziaria;*

DISPONE

che l'ufficiale o l'agente di polizia incaricato di eseguire l'ordinanza dia immediata comunicazione a questo giudice dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e perché copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Direzione della casa circondariale.

Così deciso in Torino il \_\_\_\_\_.

IL GIUDICE